

OMISSIS

FATTO

Con ricorso al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna l'avv. [OMISSIS], difensore di tale [ESPONENTE], presentava un esposto disciplinare nei confronti degli avv.ti [RICORRENTE] e [AAA], rappresentando che detti professionisti avevano emesso assegni, rimasti impagati e quindi protestati di rilevante importo.

In particolare, l'avv. [AAA] aveva emesso un assegno di € 12.500,00 protestato il 7.8.2015 e l'avv. [RICORRENTE] tre assegni di cui uno di € 36.470,68 un altro di € 15.166,00 ed un terzo di € 36343,80 protestati il 17, 29 e 30 luglio 2015. Gli avv.ti [RICORRENTE] e [AAA], informati dell'esposto disciplinare, presentavano memoria difensiva nella quale non negavano l'emissione degli assegni, ma affermavano di essersi adoperati per giungere ad una bonaria definizione della vicenda debitoria e che l'avvenuto incasso degli assegni da parte della [ALFA] srl, che li aveva ricevuti dal [ESPONENTE] al quale essi li avevano consegnati a titolo di garanzia e non di pagamento, aveva costituito un atto illecito, per il quale avevano presentato querela per abusivo riempimento del titolo.

Il CDD, esaurita l'istruttoria, apriva procedimento disciplinare per i seguenti capi d'incolpazione:

A) Per avere l'avv. [AAA] violato l'art. 64 commi 1 e 2 del Codice deontologico forense emettendo un assegno di Euro 12.500,00 protestato per difetto di provvista in Forlì il 24.07.2015; Fatto commesso in Forlì il 24.07.2015;

B) Per avere l'avv. [RICORRENTE] violato l'art. 64 commi 1 e 2 del Codice deontologico forense emettendo:

- un assegno di Euro 36.470,68 protestato per mancanza di autorizzazione in data 29.07.2015;

- un assegno di Euro 15.166,00 protestato per difetto di provvista in data 30.07.2015;

- un assegno di Euro 36.343,80 protestato per difetto di provvista in data 17.07.2015;

Fatti commessi in Forlì alle date indicate nei singoli protesti.

La celebrazione del procedimento disciplinare veniva tuttavia sospesa in quanto il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, accogliendo la proposta del Consigliere istruttore, che evidenziava che gli incolpati - per fatti riconducibili ai capi di incolpazione - erano sottoposti a procedimento penale, con provvedimento dell'11 luglio 2018 sospendeva per un anno la celebrazione del procedimento disciplinare.

In data 6.12.2018 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì emetteva decreto di citazione a giudizio di [RICORRENTE] e [AAA] per svariati reati relativi a diverse fattispecie tra cui (si riportano sinteticamente):

- per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 380, 61 n. 7 e 11 cp in relazione ad un procedimento penale per condotte poste in essere dagli indagati nei confronti di tale [BBB],
- per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 n. 7 e 11 cp in relazione ad un procedimento penale per condotte poste in essere dagli indagati nei confronti di tale [CCC];
- per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 n. 7, 380 e 11 cp in relazione ad un procedimento penale per condotte poste in essere dagli indagati nei confronti di tale [DDD];

Successivamente, non risultando ancora definito il procedimento penale a carico degli incolpati, veniva fissata per il 16 luglio 2019 l'udienza di trattazione del procedimento disciplinare a carico degli incolpati avv.ti [RICORRENTE] e [AAA]. A detta udienza dibattimentale del 16 luglio 2019 venivano acquisite copie di 3 decreti di archiviazione (2 per mancanza di condizioni per l'esercizio dell'azione ed uno per infondatezza della domanda), emessi nel procedimento penale a carico di [RICORRENTE] e [AAA] a seguito dell'avvenuto stralcio di alcuni capi di imputazione dal procedimento penale, nonché copia della misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività forense, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì in data 11.10.2017 nei confronti di [AAA], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS].

Agli atti del procedimento disciplinare veniva altresì acquisita copia della sentenza emessa dal Tribunale civile di Forlì che, parzialmente accogliendo l'opposizione a precetto proposta dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti della soc. [ALFA] srl per i 4 assegni sopra indicati, dichiarava l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto limitatamente alla somma portata dall'assegno n. 0001348720 di € 36.470,68, in quanto dal protesto di assegno era emerso che detto titolo era stato emesso dall'avv. [RICORRENTE] con firma di traenza carente di potere.

Nel corso del dibattimento veniva sentito come teste l'Avv. [OMISSIS], indicato dagli incolpati, il quale riferiva:

<<Nel luglio 2015 l'Avv. [RICORRENTE] mi ha chiamato allarmato per una lettera ricevuta dall'Avv. [OMISSIS], il quale comunicava di subentrare nella difesa di tale signor [ESPONENTE].

A.D.R.: L'allarme era dettato oltre che dal tono della missiva, anche dal fatto che l'Avv. [RICORRENTE] sapeva di avere emesso assegni a favore del signor [ESPONENTE] che questi avrebbe destinato previo accordo al pagamento di propri fornitori;

A.D.R. Difesa: L'Avv. [RICORRENTE] mi riferì di essere intervenuto in favore del figlio, Avv. [AAA] e di aver rilasciato gli assegni a tacitazione di pretese economiche del [ESPONENTE] nei confronti del figlio. Mi prodigai immediatamente per trovare una soluzione, intavolai una trattativa con l'Avv. [OMISSIS] nella quale l'Avv. [RICORRENTE] si era dichiarato disponibile a versare al signor [ESPONENTE], a stralcio di ogni pretesa, una somma di circa 65.000,00 Euro previa restituzione degli assegni rilasciati. La trattativa non è andata a buon fine poiché il [ESPONENTE] pretendeva 150.000 Euro sempre in

virtù dei rapporti sorti tra lo stesso e l'Avv. [AAA], per ragioni extra professionali. A.D.R. Difesa: Gli assegni, a quanto mi disse l'Avv. [RICORRENTE], erano stati emessi solo a titolo di garanzia per "tamponare i pasticci del figlio". Non ricordo con precisione se l'Avv. [RICORRENTE] mi parlò dell'esistenza di patti intervenuti con il [ESPONENTE] circa la successiva negoziazione o messa all'incasso dei titoli.

A.D.R. Difesa: Riconosco la raccomandata 03.07.2015 inviata dall'Avv. [RICORRENTE] a [ALFA] s.r.l., una delle ditte a cui il [ESPONENTE] aveva consegnato gli assegni in oggetto.

Il suddetto documento viene prodotto ed allegato agli atti come All. 1.

A.D.R. Difesa: Gli assegni in oggetto sono stati posti all'incasso successivamente a questa raccomandata e successivamente l'Avv. [RICORRENTE] mi informò che la [ALFA] aveva notificato un atto di precetto in forza dei due assegni indicati nel documento (all. 1) frattanto protestato.

La difesa chiede di mostrare al teste l'atto di precetto notificato in data 09.12.2015.

A.D.R.: riconosco l'atto di precetto in quanto mi venne mostrato dall'Avv. [RICORRENTE], il quale in quell'occasione mi preannunciò anche che avrebbe proposto opposizione a detto atto.

L'atto di precetto viene acquisito come allegato 2.

A questo punto la difesa esibisce estratto della sentenza n. [OMISSIS]/2018 del [OMISSIS].2018 del Tribunale di Forli che dichiara l'inefficacia del precetto limitatamente all'assegno n. 0001348720. Il documento viene acquisito come allegato n. 3.

A.D.R. Difesa: L'Avv. [RICORRENTE] mi riferì anche di avere presentato personalmente querela nei confronti del signor [ESPONENTE] in merito alla compilazione degli assegni che non sarebbe stata conforme agli accordi presi al momento dell'emissione.

A.D.R. Difesa: Mi risulta che l'Avv. [AAA] sia stato sospeso per un anno dall'esercizio della professione, con un'ordinanza emessa dal G.I.P. di Forli nell'ottobre 2017.

Il teste esibisce copia dell'ordinanza del G.I.P. di Forli del 11.10.2017, la Sezione ne dispone l'acquisizione come allegato n. 4.

A.D.R. Difesa: I'Avv. [AAA] ha sempre rispettato la misura cautelare.

Seguendo il mio consiglio I'Avv. [AAA] ha abbandonato definitivamente la professione ed anche per problemi di salute si trova in una comunità terapeutica. Preciso che l'ordinanza summenzionata riguarda anche gli assegni in oggetto. L'Avv. [AAA] scrisse anche al presidente del COA di Forli, una volta espiata la misura cautelare, comunicando la propria intenzione di cancellarsi dall'Albo. Ovviamente ciò non fu possibile a causa della pendenza dei procedimenti disciplinari.

L.C.S. >>

All'esito dell'istruttoria il Consiglio Distrettuale di Disciplina, tenuto conto che le condotte degli incolpati che avevano provocato l'iscrizione in banche dati pubbliche e provocato discredito sull'intera categoria professionale; considerata

la notorietà dei due professionisti incolpati ed in particolare la quasi cinquantennale esperienza dell'avv. [RICORRENTE], che aveva pure rivestito cariche pubbliche e - con riferimento ai fatti di cui al procedimento disciplinare - oltre ad avere emesso assegni privi di copertura di fondi, rimasti protestati, ne aveva emesso uno su un conto corrente sul quale non aveva potere di firma, con pregiudizio ancora maggiore per l'immagine dell'Avvocatura intera; ritenute generiche ed inconsistenti le giustificazioni rese dagli incolpati per la loro condotta; ritenuta sufficientemente provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] e dell'avv. [AAA], per i fatti e le condotte loro ascritte, comminava ad entrambi la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre dall'esercizio della professione forense.

Avverso detto provvedimento l'avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso al CNF, censurando il provvedimento disciplinare e contestando la ricostruzione dei fatti operata nella decisione, deducendo l'errata valutazione del materiale istruttorio prodotto e la contraddittorietà della motivazione.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato:

- che dall'istruttoria era emerso che le obbligazioni per cui erano stati emessi gli assegni si riferivano a fatti estranei all'esercizio della professione, in quanto detti titoli di credito erano stati emessi in favore del sig. [ESPONENTE] non come pagamento di un debito ma a titolo di garanzia, ma che quest'ultimo li aveva consegnati alla [ALFA] srl, per estinguere propri debiti nei confronti di questa;
- che non era emersa volontarietà degli avv.ti [AAA] e [RICORRENTE] di non onorare il debito nei confronti del [ESPONENTE];
- che tuttavia non era emerso alcun rapporto tra gli avv.ti [AAA] e [RICORRENTE] e la [ALFA] srl che aveva fatto protestare gli assegni;
- che non esisteva alcun loro debito nei confronti della [ALFA] srl, con la quale non avevano avuto alcun rapporto;
- che l'assenza di volontà nel fare protestare gli assegni era stata acquisita in giudizio attraverso le seguenti prove:
 - a) la lettera raccomandata con la quale l'avv. [RICORRENTE] aveva chiesto al [ESPONENTE] la restituzione degli assegni;
 - b) atto di opposizione al precetto su assegni, in cui l'avv. [RICORRENTE] aveva dedotto l'inesistenza di ogni rapporto obbligatorio tra esso e la [ALFA] srl;
 - c) la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì, che aveva annullato parzialmente il precetto, in quanto un assegno era stato firmato dall'avv. [RICORRENTE] per errore perché non era collegato al suo conto corrente ma a quello di terzi;
 - d) la querela da egli presentata per le ipotesi di reato di cui agli artt. 646, 486 o 491 c.p. in quanto gli assegni erano stati compilati in modo contrario alla volontà del traente.

Conseguentemente il ricorrente ha chiesto la riforma della decisione del CDD ed il suo proscioglimento.

In data 19 ottobre 2022 il difensore dell'avv. [RICORRENTE] ha depositato presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense copia della sentenza n. [OMISSIS]/2022 emessa il [OMISSIS] 2022 dal Tribunale Monocratico di Forlì, che proscioglie, ai sensi dell'art. 530 co. II cpp, [AAA] e [RICORRENTE] dai reati

loro ascritti ai capi b), g), ed h) perché il fatto non sussiste; [RICORRENTE] dai reati a lui ascritti ai capi a), c), d), e), f), J) perché il fatto non costituisce reato; condanna [AAA] per i capi a), c) d), e), f), j), i), alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1000 di multa, e dichiara [AAA] interdetto dai pubblici uffici e dalla professione di avvocato per anni 3.

MOTIVI

Prima di entrare nel merito della vicenda disciplinare questo Collegio reputa opportuno -alla luce della produzione della sentenza n. [OMISSIS]/2022 del [OMISSIS].2022 emessa dal Tribunale Monocratico di Forlì - procedere ad una comparazione tra i capi di imputazione sui quali si è pronunciata l'Autorità giudiziaria penale ed i capi di incolpazione disciplinare oggetto della valutazione dell'organo disciplinare.

Ciò in quanto, a prescindere dalla circostanza che la citata sentenza n. [OMISSIS]/2022 del Tribunale Monocratico di Forlì alla data odierna non risulta passata in autorità di cosa giudicata, occorre valutare, in applicazione dell'art. 653 cpc, anche per la particolarità della vicenda, se i fatti per cui il ricorrente, avv. [RICORRENTE], è stato giudicato e assolto dal Giudice penale, siano i medesimi o comunque sovrapponibili a quelli disciplinari, di cui si discute.

Il richiamato art. 653 cpp, rubricato *Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare*, difatti dispone che "1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso."

Nel procedimento penale n [OMISSIS]/19 R.G. e n. [OMISSIS]/15 N.R., definito con la sentenza n. [OMISSIS]/22 del 14.7.2022 del Tribunale Monocratico di Forlì gli avv.ti [RICORRENTE] e [AAA] risultavano entrambi imputati:

a) *delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 n. 7 e 11 c.p., perché in concorso morale e materiale tra loro, anche in termini di reciproca agevolazione, con artifici e raggiri consistiti, dapprima nel prospettare al [BBB] l'utilità di azioni giudiziarie — così facendogli sottoscrivere procure alle liti - e, quindi, nel rappresentare falsamente di aver proposto nell'interesse dello stesso e nei confronti del Ministero dell'Ambiente, 4 distinti ricorsi dinnanzi al TAR del Lazio e dell'Emilia-Romagna — sede di Bologna, nonché nel assicurare la P.O. in ordine al positivo sviluppo delle vicende processuali, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (ordinanze del Tar Lazio e del Tar di Bologna e missive indirizzate al Ministero dell'Ambiente aventi ad oggetto la richiesta di corresponsione delle somme asseritamente liquidate dall'Autorità Giudiziaria), inducevano in errore il [BBB] in ordine all'utilità ed alla effettiva prestazione di attività professionale in suo favore, così convincendolo a consegnare loro, in distinte tranches. la somma complessiva di euro 819.458,21 euro, a titolo di anticipazione di spese ed onorari, somme la cui parziale*

restituzione (per l'importo di euro 674.876,64) veniva di volta in volta giustificata come anticipo su quanto in via di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell'anticipo di somme di denaro e nella ritenzione dell'importo complessivo di euro 93.269,39, con pari danno per

Con le aggravanti del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera e dell'aver cagionato alla P.O. un danno di rilevante gravità In [OMISSIS] dal marzo 2014 al maggio 2015

(capo d'imputazione modificato all'udienza del 11.10.2021)

b) delitto p. e p. dall'artt. 110, 380 c.p., perché in concorso e previo concerto tra loro, avendo ricevuto nel giugno del 2014 da [BBB] procura speciale congiunta per la proposizione di ricorsi dinnanzi al Tar del Lazio in relazione alla interruzione dell'utilizzo di acque pubbliche per l'irrigazione di colture presenti nei pressi dell'abitazione del [BBB], Sita in [OMISSIS], rendendosi infedeli ai propri doveri professionali ed, in particolare, provvedendo a depositare il ricorso in questione a distanza di oltre un anno e mezzo dal conferimento del mandato, senza neppure aver previamente interpellato il cliente in ordine alla permanenza dell'interesse a coltivare la domanda, ed in tal modo violando il disposto degli artt. 26 comma 3 e 27 del Codice Deontologico Forense, laddove prevedono che "costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita" (art. 26 comma 3) e statuiscono il dovere di completa e tempestiva informazione alla parte assistita (art. 27), arrecavano un nocumento agli interessi del [BBB] consistente, quanto meno, nel ritardo del conseguimento del risultato favorevole In Forlì ed altri luoghi il 25/02/2016 In cui risulta P.O. [BBB]

c) delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 nn. 7 e li c.p., perché in concorso morale e materiale tra loro, anche in termini di reciproca agevolazione, dopo aver ricevuto mandato professionale da [CCC] in relazione ad un contenzioso nei confronti della Provincia di Forlì-Cesena (relativo ai procedimenti R.G. [OMISSIS]/2014 e [OMISSIS]/2014 del Tar Emilia-Romagna), con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente a [CCC] di aver proposto nell'interesse dello stesso e nei confronti della Provincia ulteriori 6 distinti ricorsi dinnanzi al TAR del dell'Emilia-Romagna — sede di Bologna, nonché nel rassicurare la P.O. in ordine al positivo sviluppo delle vicende processuali, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (ordinanze del Tar Emilia-Romagna), inducevano in errore lo [CCC] in ordine all'utilità ed alla effettiva prestazione di attività professionale in suo favore, così convincendolo a consegnare loro, in distinte tranches, la somma complessiva di euro 678.423,96 a titolo di anticipazione di spese legali, somme la cui parziale restituzione (per l'importo di euro 583.174,91) veniva di volta in volta giustificata come anticipo su quanto in via di liquidazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell'anticipo di somme di denaro e nella ritenzione dell'importo complessivo di euro 95.249,05, con pari danno per

Con le aggravanti del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera e dell'aver cagionato alla P.O. un danno di rilevante gravità in Forlì dal dicembre 2013 al giugno 2015 in cui risulta P.O. [CCC].

d) *delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p., perché in concorso morale e materiale tra loro, anche in termini di reciproca agevolazione, dopo aver convinto [DDD] della utilità di proporre istanza di annullamento in autotutela di un atto di accertamento con adesione sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, con artifici e raggiri consistiti, dapprima nel assicurare la P.O. in ordine al positivo sviluppo della vicenda, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (pec attestante l'avvenuto accoglimento dell'istanza) e, quindi, nel tacere all'[DDD] l'intervenuto rigetto dell'istanza, inducevano in errore la P.O. in ordine al buon esito dell'istanza, così convincendolo della opportunità di proporre azioni giudiziarie (ricorsi al TAR) al fine di ottenere il rimborso di quanto versato, attività — in realtà - mai effettivamente prestata e falsamente rappresentata alla P.O., anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (falso ricorso, falsa domiciliazione, ordinanze del Tar di Bologna); nonché, convincendo falsamente l'[DDD] della erroneità della cartella di pagamento emessa a seguito del rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, lo inducevano a conferire loro mandato per la proposizione di apposito ricorso dinnanzi alla CTP di Bologna, assicurandolo in ordine al positivo sviluppo della vicenda, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (ordinanza di accoglimento della richiesta di sospensiva e sentenza di accoglimento del ricorso) inducevano la P.O. a consegnare loro, in distinte tranches, la somma complessiva di euro 405.991,22, somme solo parzialmente restituite, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell'anticipo di somme di denaro e nella ritenzione dell'importo complessivo di euro 103.554,94, con pari danno per la P.O.*

Con le aggravanti del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera e dell'aver cagionato alla P.O. un danno di rilevante gravità

In Forlì dall'agosto 2014 al maggio 2015.

e) *delitto p. e p. dall'am. 110, 380 c.p., perché in concorso e previo concerto tra loro, dopo aver ricevuto incarico professionale dall'[DDD] per la presentazione di un'istanza di annullamento in autotutela di un atto di accertamento con adesione dell'Agenzia delle Entrate, rendendosi infedele ai propri doveri professionali ed, in particolare, non informando l'[DDD] del rigetto dell'istanza e la conseguente iscrizione al ruolo delle somme dovute (e suggerendogli di non provvedere al ritiro di alcuna comunicazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate), consigliando il cliente di interrompere i pagamenti con successiva proposizione di ricorso avverso la cartella di pagamento emessa in ragione dell'inadempimento e comunicando falsamente al cliente l'intervenuto accoglimento dell'istanza di sospensione, prima, e del ricorso poi, così formando nello stesso l'erroneo convincimento delle non debenza delle somme già iscritte al ruolo - in tal modo violando il disposto degli artt. 6 e 27 del Codice Deontologico Forense, laddove prevedono che "l'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza e non deve proporre azioni*

o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave" (art. 6) e statuiscono il dovere di completa e tempestiva informazione alla parte assistita (art. 27) - arrecava un documento agli interessi dell'[DDD]* consistente nella sottoposizione dello stesso ad esecuzione forzata e nell'aggravio di aggi di riscossione, interessi e spese legali

In Forlì ed altri luoghi dall'agosto 2014 al maggio 2015.

f) delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 nn. 7 e 11 c.p., perché in concorso morale e materiale tra loro, anche in termini di reciproca agevolazione, con artifici e raggiri consistiti, dapprima nel prospettare a [ESPONENTE] l'utilità di azioni legali (nella specie ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario e alla Banca d'Italia per anatocismo bancario) — così facendogli sottoscrivere procure alle liti e, quindi, nel rappresentare di aver effettivamente proposto ricorso nell'interesse dello stesso e nei confronti della Unicredit, nonché nel rassicurare la P.O. in ordine al positivo sviluppo della vicenda, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (e-mail asseritamente provenienti dalla [[ALFA] datate 22/04/2015 e del 30/04/2015) a fronte della declaratoria di inammissibilità dell'unico ricorso effettivamente presentato, inducevano in errore il [ESPONENTE] in ordine all'utilità ed alla effettiva prestazione di attività professionale in suo favore, così convincendolo a consegnare loro la somma complessiva di euro 57.000, a titolo di anticipazione di spese alla Banca d'Italia (euro 40.000) ed onorari (due tranches da euro 8.500), somme parzialmente restituite per l'importo di euro 1.500, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la P.O.

Con le aggravanti del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera e dell'aver cagionato alla P.O. un danno di rilevante gravità

In Forlì tra il marzo e l'aprile 2015.

g) delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110, 646, 61 n. 7 e 11 c.p., perché in concorso e previo concerto tra loro, avendo ricevuto da [ESPONENTE] somme di denaro tramite emissione di assegni, bonifici o consegna di denaro contante (per l'importo complessivo di euro 260.477,50) al fine della emissione di assegni e/o bonifici per il corrispondente importo — funzionali al pagamento di forniture di carburante relative all'attività imprenditoriale del [ESPONENTE] — si appropriavano indebitamente delle predette somme, emettendo assegni privi di provvista e, in ogni caso, non provvedendo al pagamento delle forniture e/o rifiutando la restituzione delle somme loro consegnate (per l'importo complessivo di euro 96.262,72); come da prospetto allegato alla nota prot. 291216/17 del 19/09/2017 della Compagnia di Forlì della Guardia di Finanza.

In Forlì tra il marzo ed il luglio del 2015

(capo d'imputazione modificato all'udienza del 11.10.2021)

h) delitto p. e p. dagli artt. 110, 368, 61 n. 2 c.p., perché, in concorso e previo concerto tra loro, con ricorso presentato all'Autorità Giudiziaria (ricorso ex art. 700 C.P.C. — N.R.G. [OMISSIS]/2015) incolpavano falsamente [ESPONENTE] di avere "alterato" e/o comunque compilato "in totale disaccordo con il traente", l'assegno n. [OMISSIS] di importo pari ad euro 36.347,81 tratto su credito di Romagna, Ag. Di Forlì, sapendolo innocente.

Con l'aggravante del fatto commesso per assicurarsi il profitto del reato di appropriazione indebita aggravata di cui al capo che precede Fatto commesso in Forlì in data 16/07/2015 (data di deposito del ricorso).

j) *delitto p. e p. dagli artt. 110, 640, 61 n. 7 e 11 c.p., perché in concorso morale e materiale tra loro, anche in termini di reciproca agevolazione, dopo aver ricevuto mandato professionale da [EEE] in relazione ad un contenzioso nei confronti del Ministero dell'Ambiente (mandati rilasciati in favore dell'avv. [AAA]), con artifici e raggiri consistiti nel rappresentare falsamente a [EEE] di aver proposto nell'interesse della stessa 4 distinti ricorsi dinnanzi al TAR del Lazio (ricorsi mai depositati), nonché nel assicurare la P.O. in ordine al positivo sviluppo delle vicende processuali, anche tramite la formazione e l'esibizione di documentazione falsa (comunicazioni del "Ufficio Centrale Ministero di Grazia e Giustizia" rispettivamente del 14/04/2016 e 22/04/2016), inducevano in errore la [EEE] in ordine all'utilità ed alla effettiva prestazione di attività professionale in suo favore, così convincendola a consegnare loro, in distinte tranches, la somma complessiva di euro 70.984,08 a titolo di anticipazione di spese legali, nonché di ulteriori euro 17.940,00 asseritamente funzionali allo "sblocco" dei rimborsi (mai disposti), somma- questa ricevuta in prestito dalla figlia [FFF] su esplicita richiesta dell'avv. [AAA], previa falsa rappresentazione della necessità dell'erogazione ai fini dello "sblocco" del rimborso; somme la cui parziale restituzione (per l'importo di euro 27.388,00) veniva di volta in volta giustificata come anticipo sulle somme riconosciute a titolo di rimborso dal Ministero, così procurandosi un ingiusto profitto consistente nell'anticipo di somme di denaro e nella ritenzione dell'importo complessivo di euro 61.536,08, con pari danno per la P.O. Con le aggravanti del fatto commesso con abuso di prestazione d'opera e dell'aver cagionato alla P.O. un danno di rilevante gravità.*

In Forlì dal marzo al maggio 2016

(capo d'imputazione modificato all'udienza del 22.10.2020).

[AAA]

i) *delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 494 c.p., perché creava ed utilizzava l'account di posta elettronica [OMISSIS], attribuendosi falsamente le generalità dell'avv. [GGG], inducendo in errore [DDD] al quale veniva esibito un messaggio di posta elettronica proveniente dal predetto account (e-mail de' 6 agosto 2015) recante le generalità dell'avv. [GGG], con il fine di procurarsi un vantaggio consistente nel generare nell'[DDD] la convinzione dell'effettiva proposizione dei ricorsi al Tar di cui al capo d) che precede In in data anteriore prossima al 6 agosto 2015.*

I capi di incolpazione del procedimento disciplinare (che per comodità illustrativa si riportano) invece risultano:

A) Per avere l'avv. [AAA] violato l'art. 64 commi 1 e 2 del Codice deontologico forense emettendo un assegno di Euro 12.500,00 protestato per difetto di provvista in Forlì il 24.07.2015; Fatto commesso in Forlì il 24.07.2015;

B) Per avere l'avv. [RICORRENTE] violato l'art. 64 commi 1 e 2 del Codice deontologico forense emettendo:

- un assegno di Euro 36.470,68 protestato per mancanza di autorizzazione in data 29.07.2015;
- un assegno di Euro 15.166,00 protestato per difetto di provvista in data 30.07.2015;
- un assegno di Euro 36.343,80 protestato per difetto di provvista in data 17.07.2015;

Fatti commessi in Forlì alle date indicate nei singoli protesti.

Orduunque, esaminando la parte motiva della citata sentenza penale - al di là della complessa e certamente triste vicenda, che dopo decenni di carriera forense ha visto coinvolto l'avv. [RICORRENTE], a causa della condotta del figlio [AAA], - risulta che i fatti dai quali il ricorrente è stato prosciolto dal Giudice penale, ai sensi dell'art. 530 co. II cpp, non riguardano l'emissione dei titoli bancari, la cui traenza (quanto meno per gli assegni aventi data 17.7.2015 e 30.7.2015) è rimasta acquista ed incontestata, quanto la sua estraneità, in concorso con il figlio, per assenza di sufficienti elementi probatori, al disegno criminoso di appropriarsi indebitamente delle somme indicate nei capi di imputazione o di aver calunniato terzi allo scopo di procurarsene vantaggi.

E poiché, secondo il riportato art. 653 cp, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso, nel presente giudizio disciplinare, ove peraltro le contestazioni riguardano solo la traenza degli assegni riportati nel capo di incolpazione, le valutazioni della condotta devono e possono riguardare solo l'emissione dei titoli (assegni) rimasti impagati e, conseguentemente, protestati.

Dunque, in considerazione che sull'avvenuta traenza dei titoli nessun dubbio sussiste, alla luce delle risultanze probatorie acquisite sia nel procedimento penale che in quello disciplinare (cfr. deposizione sopra riportata dell'avv. [OMISSIS]) la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] non può che essere affermata.

Reputa invece questo Collegio di dover diversamente opinare, rispetto al Consiglio Distrettuale di Disciplina, sulla sanzione comminata all'avv. [RICORRENTE], dovendosi tener conto della carriera forense e sociale dallo stesso tenuta nel corso della vita professionale e delle ragioni, per come emerse nel corso del procedimento, del coinvolgimento nella triste vicenda, ascrivibili alla condotta del figlio.

Reputa pertanto questo Collegio di accogliere parzialmente il ricorso, riformando l'impugnata decisione nella parte relativa alla sanzione comminata, ritenendo più congrua la sanzione della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense in parziale riforma della decisione emessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina n. 59/2019 del 16 luglio 2019, commina

all'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], per tutti i capi di incolpazione allo stesso ascritti, la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2022;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria